

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 45/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 619 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Giulio CAVAZZUTI e della società ASD RICORTOLA 1972, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIULIO CAVAZZUTI, all'epoca dei fatti dirigente con delega alla firma tesserato per la società ASD Ricortola 1972; in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, commi 1 e 2, delle N.O.I.F., per avere lo stesso sottoscritto le liste di trasferimento relative al calciatore Filippo Pasque n. DL12534753 del 1.12.2022 dalla società ASD Ricortola 1971 alla US Massese 1919, e n. DL12541249 del 2.12.2022 dalla società ASD Ricortola 1971 alla ASD Virtus Marina di Massa, recanti sottoscrizioni apocriefe del calciatore sig. Filippo Pasque, dallo stesso disconosciute;

ASD RICORTOLA 1972, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto all'epoca dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giulio CAVAZZUTI, e dal Sig. Claudio PREDRINZANI, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società ASD RICORTOLA 1972;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Giulio CAVAZZUTI e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD RICORTOLA 1972;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 LUGLIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina